

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Capo I Disposizioni comuni

art. 1 Oggetto

art. 2 Definizioni

Capo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

art. 3 Requisiti generali e casi di esclusione

art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<festival di spettacoli dal vivo>>

art. 5 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<rassegne di spettacolo dal vivo>>

art. 6 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche>>

art. 7 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<concorsi>>

art. 8 Numero massimo di domande di incentivo presentabili

Capo III Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

art. 9 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande

art. 10 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei

art. 11 Determinazione del contributo annuale

Capo IV Commissione di valutazione

art. 12 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

art. 13 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 14 Spese ammissibili

art. 15 Spese non ammissibili

Capo VI Termini del procedimento

art. 16 Termini del procedimento

Capo VII Disposizioni finali

art. 17 Rinvio

art. 18 Disposizione transitoria

art. 19 Abrogazioni

art. 20 Entrata in vigore

Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei festival di spettacolo dal vivo
Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei festival di spettacolo dal vivo
Allegato D Indicatori di dimensione qualitativa annuale delle rassegne di spettacolo dal vivo
Allegato E Indicatori di dimensione quantitativa annuale delle rassegne di spettacolo dal vivo
Allegato F Indicatori di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche
Allegato G Indicatori di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche
Allegato H Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei concorsi
Allegato I Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà.
2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, la suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) festival di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o del teatro, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi collaterali in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che sono non prevalenti ed accessori;

- b) rassegna di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o del teatro, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi collaterali in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che sono non prevalenti ed accessori;
- c) stagione musicale o coreutica o attività concertistica: una pluralità di manifestazioni nel settore della musica o della danza, effettuate in un arco temporale lungo, generalmente da settembre a giugno, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che sono organizzate o sono direttamente realizzate ed eseguite, eventualmente anche in presenza di eventi collaterali in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che sono non prevalenti ed accessori;
- d) concorso: concorso a rilevanza internazionale, nazionale o regionale in ambito teatrale o musicale o della danza, atto a valorizzare e premiare talenti e giovani talenti con un premio in danaro, valorizzandone la carriera e lo sviluppo artistico, da realizzarsi prevalentemente in ambito regionale.

Capo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

Art. 3

Requisiti generali e casi di esclusione

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti richiedenti hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. I soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis della legge possiedono una struttura organizzativa autonoma e con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo.
3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:
 - a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 17 ter e 28, comma 2, della legge;
 - b) gli enti locali e i soggetti che organizzano festival, rassegne, stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche e concorsi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<festival di spettacoli dal vivo>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival di spettacoli dal vivo, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono la produzione e la realizzazione di festival di spettacolo dal vivo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, possiedono per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) il festival ha un numero di spettatori, come ricavabile dalla documentazione SIAE, pari ad almeno 3.000 all'anno. Nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;
 - b) il festival dura almeno 3 giorni e non dura più di 40 giorni;
 - c) il festival si svolge prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - d) realizzazione di almeno 5 eventi principali all'interno del festival e di eventi collaterali collegati;

- e) il festival prevede la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- f) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 120.000,00 e non superiore a euro 250.000,00;
- g) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione, attestati da convenzioni, accordi, contratti o protocolli, con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

Art. 5

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<rassegne di spettacolo dal vivo>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti aventi ad oggetto la realizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono la produzione e la realizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, possiedono per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) la rassegna ha un numero di spettatori, come ricavabile dalla documentazione SIAE, pari ad almeno 2.000 all'anno. Nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;
 - b) la rassegna dura almeno 40 giorni;
 - c) la rassegna si svolge prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - d) la rassegna si svolge in luoghi diversi;
 - e) realizzazione di almeno 8 eventi principali all'interno della rassegna e di eventi collaterali collegati;
 - f) la rassegna prevede la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
 - g) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 90.000,00 e non superiore a euro 200.000,00;
 - h) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento
 - i) avviamento di rapporti formali di collaborazione, attestati da convenzioni, accordi, contratti o protocolli, con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti aventi ad oggetto la realizzazione di stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono la produzione e la realizzazione di stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Le stagioni musicali o coreutiche o le attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, possiedono per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) la stagione o attività concertistica ha un numero di spettatori, come ricavabile dalla documentazione SIAE, pari ad almeno 2.000 all'anno; nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;
- b) la stagione o attività concertistica si svolge prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 10 eventi principali all'interno della stagione o attività concertistica e di eventi collaterali collegati;
- d) la stagione o attività concertistica prevede la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 80.000,00 e non superiore a euro 175.000,00;
- f) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione, attestati da convenzioni, accordi, contratti o protocolli, con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

Art. 7

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<concorsi>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti aventi ad oggetto la realizzazione di concorsi, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono la produzione e la realizzazione di concorsi così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione, con la medesima denominazione e modalità organizzativa, possiedono per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il concorso si svolge prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) il concorso prevede la presenza di una giuria qualificata, composta da almeno cinque giurati, di cui non più di due della stessa nazionalità;
- c) il concorso prevede un montepremi complessivo di almeno euro 10.000,00;
- d) il concorso prevede un numero minimo di 25 partecipanti effettivi, al netto di eventuali preselezioni, provenienti da almeno 4 diverse nazionalità;
- e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 75.000,00 e non superiore a euro 125.000,00;
- f) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione, attestati da convenzioni, accordi, contratti o protocolli, con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

Art. 8

Numero massimo di domande di incentivo presentabili

1.. Il medesimo soggetto può presentare al massimo due domande di incentivo a valere sul presente regolamento per due settori tipologici diversi. Nel caso di più domande in relazione al medesimo settore tipologico, il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 9

Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali allegate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato:

- a) per il settore tipologico <<festival di spettacolo dal vivo>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C;
- b) per il settore tipologico <<rassegne di spettacolo dal vivo>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E;
- c) per il settore tipologico <<stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G;
- d) per il settore tipologico <<concorsi>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 60 su un massimo di 120 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, o A, D ed E, o A, F e G, o A, H ed I, risulti inferiore a punti 270 su un massimo di 540 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 10

Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi a oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival, rassegne, stagioni e concorsi nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici di cui agli articoli da 4 a 7.
3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 venga incrementato, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le nuove quote dello stanziamento, da riservare ai settori tipologici di cui agli articoli da 4 a 7.

Art. 11

Determinazione del contributo annuale

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:
 - a) le risorse assegnate al singolo settore tipologico ai sensi dell'articolo 10 vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo per quel settore tipologico, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
 - b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.
2. Il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nelle domande di contributo per il secondo e il terzo anno del triennio, non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.
3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV

Commissione di valutazione

Art. 12

Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:
 - a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
 - b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
 - c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, anche designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS) competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.
4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura

anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 13

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 14

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede, rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
- b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi a compagnie, complessi o organismi ospitati, con contratto fisso o con contratto a percentuale, nonché relative spese di ospitalità. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
- c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service);
- d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video,

registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali;

e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate;

f) spese per premi in denaro, nella tipologia di finanziamento stabilita dall'articolo 7;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese assicurative per responsabilità civile per danni a persone o a cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia delle sedi; spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative culturali finanziate; spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare, commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati al beneficiario, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), le spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 15

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) spese per il riscatto di beni strumentali;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi.

Capo VI

Termini del procedimento

Art. 16

Termini del procedimento

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in

materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili

3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.

4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e la legge regionale 16/2014.

Art. 18

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'articolo 19.

Art. 19

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro,

della musica, della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

b) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 255 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238);

c) il decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 168 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival

o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238);

d) il decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 136 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238).

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'art. 9)

Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) ottenimento contributo Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo nell'anno precedente, nel medesimo ambito e settore per i quali è presentata la domanda di incentivo regionale, o in ambito e settore coerenti	SI (30 punti)	//	//	//	NO (0 punti)
3) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) capacità, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'art. 9)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei festival di spettacolo dal vivo

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) strategie di comunicazione e marketing, anche tramite i siti istituzionali, i social media, e le nuove tecnologie digitali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C**(riferito all'art. 9)****Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei festival di spettacolo dal vivo**

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

1) numero di spettacoli dal vivo	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 6000	da 5001 a 6000	da 4001 a 5000	da 3001 a 4000	meno di 3000
3) storicità del festival	+ di 30 edizioni	da 21 a 30 edizioni	da 11 a 20 edizioni	da 6 a 10 edizioni	5^ edizione
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	meno di 1500

Allegato D
(riferito all'art. 9)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale delle rassegne di spettacolo dal vivo

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) strategie di comunicazione e marketing,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

anche tramite i siti istituzionali, i social media, e le nuove tecnologie digitali					
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival/rassegne regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato E
(riferito all'art. 9)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale delle rassegne di spettacolo dal vivo

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 9 a 15	8
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) storicità della rassegna	+ di 30 edizioni	da 21 a 30 edizioni	da 11 a 20 edizioni	da 6 a 10 edizioni	5 ^a edizione
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato F
(riferito all'art. 9)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) qualità delle iniziative collaterali alla stagione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale della stagione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità della stagione con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) strategie di comunicazione e marketing, anche tramite i siti istituzionali, i social media, e le nuove tecnologie digitali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altre stagioni regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

**Allegato G
(riferito all'art. 9)**

Indicatori di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali o coreutiche o attività concertistiche

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 11 a 15	10
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) storicità della stagione	+ di 50 edizioni	da 31 a 50 edizioni	da 21 a 30 edizioni	da 6 a 20 edizioni	5^ edizione
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	da 1001 a 1500	Meno di 1000

Allegato H
(riferito all'art. 9)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei concorsi

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) numero e qualità dei concerti dei vincitori e dei finalisti dei concorsi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione dei partecipanti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) strategie di comunicazione e marketing, anche tramite i siti istituzionali, i social media, e le nuove tecnologie digitali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri concorsi regionali, nazionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
7) curriculum vitae dei membri della giuria	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato I
(riferito all'art. 8)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di partecipanti (escluse preselezioni)	più di 50	da 41 a 50	da 35 a 40	da 26 a 34	25
2) numero di edizioni svolte del concorso	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
3) montepremi complessivo del concorso	più di euro 22.001	da euro 18.001 a euro 22.000	da euro 15.001 a euro 18.000	da euro 10.001 a euro 15.000	10.000
4) numero di spettacoli dal vivo organizzati in occasione del concorso	più di 20	da 10 a 20	da 6 a 9	da 3 a 5	meno di 3
5) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente